

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE - 2020

GLI ORDINI DI PROTEZIONE E
LA TUTELA DELLA VITTIMA
IN SEDE CIVILE: UN SETTORE
DI INTERVENTO POCO
ESPLORATO

MONZA

2 OTTOBRE 2020

AVV. SONIA CECCHI

DEFINIZIONI

La dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993

all'art. 1, definisce la violenza contro le donne come

“ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato , o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.

- Art. 2 , la violenza contro le donne dovrà comprendere :
- A) violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le MGF e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento.
- B) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata.
- C) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato ovunque essa accada.

CONVENZIONE DI ISTANBUL

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, sottoscritta anche dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge 27 giugno 2013 n. 77 – entrata in vigore il 1 agosto 2014.

La ratifica della convenzione introduce direttamente la normativa nel nostro ordinamento

LEGGE 27/06/2013 N. 77

APPLICAZIONE

art. 2

a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica

DEFINIZIONE

art. 3

con l'espressione **violenza nei confronti delle donne** si intende designare una "violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica sia nella vita privata;

L'espressione **violenza domestica** designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”

Con l'espressione **genere** ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

L'espressione «**violenza contro le donne basata sul genere**» designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisca le donne in modo sproporzionato“.

ART. 4 L. “FEMMINICIDIO”

Sul piano del diritto interno, con riferimento all'ordinamento italiano, non esiste una definizione assoluta di violenza domestica.

L'unico riferimento presente, introdotto dall'articolo 4 della Legge 15 ottobre 2013 n. 119 c.d. sul femminicidio rimanda al compimento di *“uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.

I TIPI DI VIOLENZA

SOGGETTIVO – OGGETTIVO

Da un punto di vista **soggettivo**, non solo violenza tra coniugi o conviventi, ma anche di relazioni tra

1) figlio/genitore

2) fratello/sorella

3) nipote/nonno

I TIPI DI VIOLENZA

SOGGETTIVO – OGGETTIVO

Da un punto di vista **oggettivo**, sono configurabili diversi tipi di violenza

- **VIOLENZA FISICA**: non solo produrre lividi, ferite e fratture, ma anche urlare e aggredire verbalmente la vittima, spaccare oggetti, mettere le mani al collo, minacciarla con armi o coltelli.
- **VIOLENZA PSICOLOGICA**: intimidazioni, minacce, vessazioni, denigrazioni, rimproveri continui e persecutori (atteggiamenti che, in un primo momento, non sono neppure percepiti come violenza da parte della stessa vittima).

I TIPI DI VIOLENZA

SOGGETTIVO – OGGETTIVO

VIOLENZA ECONOMICA: atteggiamenti – spesso non riconosciuti come violenza – volti ad impedire che il familiare diventi economicamente indipendente, in modo da poter esercitare su di lui un controllo indiretto ma incisivo.

VIOLENZA “ASSISTITA”: violenza subita non dal minore in prima persona, ma cui il minore assiste o direttamente (trovandosi nella stessa stanza in cui i genitori stanno litigando) o indirettamente (essendo a conoscenza della violenza) o percependone gli effetti.

- La L. 4 aprile 2001, n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) ha apportato alcune modifiche al codice di procedura penale, al codice civile e al codice di procedura civile introducendo nel nostro ordinamento istituti a tutela del coniuge – convivente «debole» e, se presenti, dei figli minori e fornendo al giudice penale e al giudice civile una serie di strumenti flessibili che possano rispondere a situazioni di abuso familiare.
- I cd. «Ordini di protezione contro gli abusi familiari», si strutturano in una doppia tipologia di misure costituite:
 - a) dagli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
 - b) dalla misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare - art. 282 c.p.p - estendendone l’ambito di applicazione soggettivo alla famiglia di fatto.

Corte Cost.,
sentenza 5
novembre
2015 n. 220

- La Consulta ha chiarito che misure penali e misure civili concorrono senza necessariamente escludersi

La Legge n.76/2016

Art. 1.

(Regolamentazione
delle unioni civili tra
persone dello stesso
sesso e disciplina
delle convivenze)

- 14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

Gli ordini di protezione

- L'art. 342 bis c.c. afferma che *“quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'art. 342 ter c.c.”*

Il grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà se può costituire fonte dell'obbligo al risarcimento del danno per violazione del generico dovere di *neminem ledere*, all'interno del nucleo familiare, consente l'emissione di un odp, come indicati dall'art. 342ter cod.civ.

Il legislatore ha scelto di non definire la condotta pregiudizievole in modo da includervi ogni comportamento in cui si realizzi la violenza domestica, ponendo l'accento sul pregiudizio che la condotta arreca all'integrità o alla libertà fisica o morale del soggetto. Nella relazione al disegno di legge n. 2675 "misure contro le violenze nelle relazioni familiari" è stato evidenziato che "si esclude ... che ai fini dell'applicabilità della tutela civilistica la detta condotta debba assurgere ad integrare atti configurabili come maltrattamenti penalisticamente rilevanti; essa potrebbe pertanto consistere anche in un minus, purché ovviamente sia causa di un grave pregiudizio".

Art. 342-bis c.c.

Il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui al successivo art. 342-ter qualora la CONDOTTA del coniuge o di un altro convivente sia di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente.

APPLICAZIONE

PER L'APPLICAZIONE degli ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI è necessario che

:

- 1) vi sia una condotta causa di “grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà” della vittima della condotta stessa
- 2) tale condotta si verifichi all'interno di una relazione familiare

PRESUPPOSTI ABUSO FAMILIARE

- Presupposto indispensabile è l'esistenza di un grave pregiudizio *all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà personale dell'altro convivente*.
- Il Titolo IX bis fa riferimento agli abusi familiari ma non c'è una definizione dell'abuso familiare.
- Secondo la Dottrina, sono **due gli elementi** che valgono a definire il concetto di “abuso”:


ILliceità del Comportamento

Il primo consiste nella illiceità del comportamento. L'ordinamento vieta l'uso della VIOLENZA, della PREVARICAZIONE che determinano la LESIONE dell'INTEGRITA' FISICA o MORALE dei membri della famiglia.

Anche se questi comportamenti non integrino delle ipotesi di reato, si tratta di FATTI ILLECITI che possono costituire fonte di responsabilità civile e che vengono sanzionati nel sistema degli odp.

“ABUSO FAMILIARE”

Il concetto di abuso familiare non è definito di per sé, ma soltanto in relazione ai suoi effetti



Art. 342bis
c.c.

- a) “condotta pregiudizievole”
- b) “grave pregiudizio
- c) “integrità fisica o morale” e
“libertà”
- d) “nesso di causalità” fra “condotta pregiudizievole” e il “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà”

- In secondo luogo, l'illecito si compie nel quadro di una relazione familiare, incidendo negativamente su di essa.

RELAZIONE FAMILIARE

RELAZIONE FAMILIARE

Il concetto di relazione familiare comprende il rapporto coniugale, l'unione civile (L. 77/2016), la semplice convivenza tra persone legate da un rapporto sentimentale e qualsiasi ipotesi di convivenza per cui sono stati emanati ord. nei confronti dei figli a tutela dei genitori (Trib. S. Angelo dei Lombardi 2.11.2011, Trib. Messina 24.9.2005), e nei casi in cui autore della violenza e vittima occupino la stessa abitazione anche senza formare un unico nucleo familiare (Trib. Prato 8.6.2009).

CONVIVENZA

Il requisito della convivenza (inteso come “*perdurante coabitazione*”. Cfr. Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza 22/03/2005, in *Fam. Pers. Succ.*, 2005, 2, 184) sussiste anche quando vi sia stato l'allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi (Cfr. Tribunale di Padova, decreto 31/05/2006, in *Foro It.*, 2007,12,1,3572).

Non manca poi un diverso orientamento secondo il quale sarebbe ammissibile la domanda di misure di protezione anche a seguito della cessazione della convivenza (Cfr. Tribunale di Napoli, decreto 19/12/2007, in *Corriere del Merito*, 2008, 3, 278 - relativo ad un ordine di protezione nei confronti del coniuge separato; Tribunale di Bologna, Sez. I, Sent. 22/03/2005 - in tema di atteggiamenti intimidatori e violenti tenuti nei confronti del nucleo familiare).

Condotta
gravemente
pregiudizievole
all'integrità fisica,
morale o alla libertà
personale

Presupposto per l'OdP non è la condotta del coniuge/convivente destinatario della misura, ma è l'esistenza di un pregiudizio GRAVE all'integrità fisica, morale o alla libertà personale (es. violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti, Trib. Bari sentenza 7/12/2001)

- non sono definite le caratteristiche della condotta

atipicità dell'illecito

condotta
pregiudizievole

Quando la condotta è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un familiare, quindi produce un illegittimo evento dannoso contro uno degli elencati beni giuridici costituzionalmente tutelati, integra gli estremi necessari per l'applicazione degli ordini di protezione.

L'integrità fisica e morale

- L'integrità fisica è
“presupposto per una piena partecipazione alla vita di relazione”
- L'integrità morale è “l'insieme degli attributi di libertà che consentano al soggetto di autodeterminarsi”

- Non sarà necessaria una lesione fisica o psichica per poter parlare di abuso, non saranno necessarie percosse, lesioni o minacce; la violenza può estrinsecarsi in forme meno evidenti quali le continue denigrazioni e umiliazioni o lo svilimento del ruolo genitoriale.
- In ambito familiare anche atti che apparentemente non sono caratterizzati in sé da un'estrema gravità possono assumere tale rilevanza.

Integrità morale

Intesa come un vulnus “*alla dignità dell’individuo di entità non comune o per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità – forti – dell’offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall’offeso*” Trib. Bari sentenza 28.07.2004, Corriere del Merito, 2005, 3,275)

La libertà

Diritto di tenere un comportamento omissivo da parte dei consociati (dagli altri appartenenti al nucleo familiare) in modo da non avere ostacoli nell'esercizio della libertà stessa e poter così realizzare le proprie scelte.

Tutte le forme di indebita intromissione nella sfera dei comportamenti e delle scelte individuali, in particolare:

- tutte le forme di coercizione della libertà personale (artt. 2 e 13 Cost.) tali da impedire i movimenti di un familiare (salvo quanto necessario in relazione all'età e alle condizioni del soggetto)
- le limitazioni alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la violazione della riservatezza (violata la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)


Integrano la condotta di cui all'art. 342bis c.c.

LA GRAVITA' DEL PREGIUDIZIO

- La norma richiede un ulteriore carattere che deve riguardare non la condotta in sé, ma il pregiudizio prodotto.
- Tribunale di Bari decr. 28/07/2004 ha parlato di pregiudizio “*di entità non comune*”, avendo riguardo non solo al singolo comportamento in sé considerato, ma anche all’eventuale sua reiterazione e può essere anche indiretto, cioè riguardare aggressioni subite da congiunti.

- Anche una singola condotta può causare un grave pregiudizio ed integrare gli estremi di abuso familiare se, comunque, si possa temere la reiterazione del comportamento.
- Secondo altro orientamento, che però non trova il favore della dottrina, sono necessarie “reiterate azioni ravvicinate nel tempo ... in modo che ne sia ... alterato il regime di normale convivenza familiare”
- (Trib. Trani, 12/10/2001, *Fam. dir.* 2002, 395)

ma l'art. 342**bis** non parla di continuità della condotta né tantomeno parla di alterazione del “*regime di normale convivenza familiare*”, anche se questa sarà normalmente una immediata conseguenza degli abusi.



Inoltre, l'art. 342 *ter* c.c. , parlando di cessazione della condotta, non sembra comunque escludere una interpretazione come quella che anche una singola condotta può causare un grave pregiudizio

VIOLENZA ASSISTITA

Secondo la giurisprudenza, integra abuso nei confronti di un minore, tale da consentire l'immediato allontanamento del genitore dalla casa familiare, la violenza perpetrata, non solo ai danni del minore, ma anche nei confronti dell'altro genitore, oggetto di continue aggressioni fisiche cui il minore si trova costretto ad assistere con grave pregiudizio per la sua armonica ed equilibrata formazione psichica

- Trib. min. L'Aquila 19.7.2002, in Famiglia e dir., 2003 p.402, Trib, Reggio Emilia, 6.5.2002, Famiglia e Dir. 2002, p. 503, quest'ultimo ha affermato che

«le manifestazioni di aggressività poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro, con conseguente pregiudizio, tra l'altro della sfera psicologica dei figli minori, rendono opportuno disporre l'allontanamento di quel coniuge dalla casa coniugale, inaudita altera parte»

Art. 342-ter c.c.

- Con il decreto di cui all'art. 342bis c.c. il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro”

Art. 342-ter c.c.

- Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante”

Contenuto degli ordini di protezione è TIPICO

Il giudice può graduare il contenuto, nel caso concreto, secondo il livello di protezione necessario per reprimere l'abuso e prevenirne la reiterazione.

Sono misure elastiche, cumulabili fra loro secondo la necessità, in un rapporto di reciproca autonomia

CONTENUTO NECESSARIO



1) cessazione della condotta



2) allontanamento dalla casa familiare (stando alla lettera della norma)

CONTENUTO EVENTUALE (“*ove occorra*”)

- Divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine, domicilio prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, a meno che l'aggressore non debba frequentare questi luoghi per esigenze lavorative
- Intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o altri soggetti vittime di abusi e maltrattati
- Pagamento assegno a favore persone conviventi rimaste prive di mezzi adeguati in seguito all'adozione degli ordini di protezione

ISTANZA DI PARTE - DECRETO



- Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il Giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia *“causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”*



ART. 736 BIS CPC

PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

- Ricorso proposto anche dalla parte personalmente , è prevista la non obbligatorietà della difesa tecnica
- **COMPETENZA :**
- **Tribunale ordinario** del luogo di **residenza** o di **domicilio della parte ricorrente**

(**deroga** al foro generale del convenuto si spiega agevolmente con l'esigenza di favorire l'abusato , il quale non deve rincorrere il convenuto se questi abbia una residenza anagrafica in un luogo diverso, e con l'interesse a radicare la competenza avanti al giudice del luogo ove si trova la casa familiare, teatro delle pretese condotte pregiudizievoli)

Eccezione di incompetenz a rilevabile d'ufficio

- Si tratta di un procedimento camerale e che involge diritti personalissimi, si può quindi ritenere che si tratti di competenza funzionale e perciò inderogabile, con la conseguenza che la relativa eccezione può essere rilevata anche d'ufficio

- Il Tribunale decide in composizione monocratica (1 comma) e ciò per assicurare quella celerità nelle decisioni per adottare provvedimenti come quelli dei quali ci stiamo occupando. Tuttavia, è prevista l'applicabilità, in via integrativa e in quanto compatibili (7° comma), degli artt. 737 ss. cpc, quelli riguardanti i procedimenti in camera di consiglio

FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- In contraddittorio tra le parti

Il Giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, ..., e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo

- inaudita altera parte, in caso di urgenza, assunte ove occorra sommarie informazioni

Il Giudice può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando udienza di comparizione avanti a sé parti entro termine non superiore a **QUINDICI GIORNI** ed assegna alla parte ricorrente un termine non superiore a giorni **OTTO** per la notifica del ricorso e del decreto.

All'udienza, il Giudice

CONFERMA o

MODIFICA o

REVOCA

l'ordine di protezione

DURATA

- Gli ordini di protezione sono, per loro stessa natura, provvisori; la norma prevede che il giudice, nel decreto con cui li prescrive, ne stabilisca anche la durata, comunque non superiore ad UN ANNO prorogabile su istanza di parte solo in presenza di GRAVI MOTIVI per il tempo STRETTAMENTE NECESSARIO termine modificato ex lege 23 aprile 2009 n. 38 (prima il termine era di sei mesi) e decorrente dal momento di effettiva esecuzione
- Gli ordini di protezione perdono efficacia qualora, nel procedimento di separazione, siano stati adottati i provvedimenti ex art. 708 3° comma c.p.c.

IMPUGNAZIONI

- Contro il decreto con cui il Giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso
- è ammesso reclamo al tribunale entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla notifica della decisione
- **IL RECLAMO NON SOSPENDE L'ESECUTIVITA'** dell'ordine di protezione

Il Tribunale provvede in camera di consiglio in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato **NON IMPUGNABILE**

Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non fa parte del collegio

Ammissibile ricorso ex art. 111 Cost.?

- Ricorso ordinario espressamente escluso dal 736bis cpc
- E' escluso – anche se parte della dottrina non è d'accordo - anche il ricorso ex art. 111 Cost. giacché il decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività

(Cass. 15.1.2007 n. 625, in Famiglia e dir. 2007, p. 571; Cass. 5.1.2005, n. 208, Giust. Civ.mass., 2005))

FAC SIMILE

Tribunale civile di ...

Ricorso ex artt. 342bis e ter c.c.

- Nell'interesse di

NOME COGNOME nata a ... residente a ...in Via ... C.F: ed elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. del Foro di Cf – pec che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

FATTO

TIZIA e CAIO (nato il ... a ... residente in ... CF...) hanno contratto matrimonio in ...

In data ... è nata la prima figlia , ..., che attualmente frequenta la scuola primaria di ... via ... e in data è nato il secondo, ..., iscritto all'asilo di Via ...

L'unione coniugale è proseguita in maniera ordinaria sino alla nascita del primo figlio, quando il Sig. CAIO ha iniziato ad avere atteggiamenti umorali ed oppressivi, che sfociavano in aggressioni sia fisiche sia verbali nei confronti della moglie;

DESCRIVERE I COMPORAMENTI , INDICARE DATE E CIRCOSTANZE, INDICARE EVENTUALI TESTIMONI (vicini di casa, colleghi di lavoro, maestre), INDICARE SE CI SONO STATI INTERVENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE, PRODURRE CERTIFICATI MEDICI , PRODURRE DENUNCE, PRODURRE FOTOGRAFIE

Diritto

- L'ordine di protezione
- La situazione, oggi, è grave tanto da richiedere l'intervento, *inaudita altera parte*, del Tribunale, considerata l'escalation di violenza messa in atto dal Sig. CAIO nei confronti della moglie, dapprima con le minacce e poi con le lesioni personali gravissime; occorre altresì considerare che i minori sono stati resi spettatori di episodi di violenza perpetrati dal padre in danno della madre. Inoltre, vi è una imprevedibilità assoluta rispetto all'evoluzione che potrebbe caratterizzare il comportamento del Sig. Caio nell'immediato futuro sia nei confronti della moglie ma ancor prima nei confronti dei figli.
- Il comportamento reiteratamente violento del Sig. CAIO rende opportuno l'emissione immediata degli ordini di protezione di cui all'art. 342bis c.c.

L'assoluta necessità di provvedere inaudita altera parte

- Il richiesto provvedimento dovrà essere emesso inaudita altera parte affinché abbia un effetto immediato e tutelante dell'incolumità fisica e psichica della Signora TIZIA e dei figli ... e ...
- E' di tutta evidenza che vi è il concreto rischio che la notifica del ricorso determini il Sig. Caio a compiere altri gesti di violenza verso la moglie, come già verificatosi in passato, quando neppure la presenza dei figli lo ha fatto desistere dalla violenza

regolamentazione incontri, anche in luogo neutro, tra pd./figli

- Chiedere intervento Servizi per regolamentazione incontri tra i minori ed il padre, preferibilmente in luogo neutro ed in presenza di educatori o, comunque, in presenza di terze persone che siano in grado di preservare i figli da agiti violenti

Richiesta contributo economico

- Ricostruire i costi della famiglia, indicare situazione reddituale e patrimoniale del soggetto destinatario dell'ordine di protezione, il quale ha sempre provveduto al mantenimento della famiglia con il versamento di € ... mensili o, comunque, dar conto della situazione di non occupazione della parte ricorrente e quindi della necessità che sia posto a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento di moglie e figli

Tutto quanto premesso e ritenuto, TIZIA come sopra ecc. ecc.
chiede che il Tribunale di ... in applicazione degli artt. 342bis,
ter c.c. e 736bis cpc,

voglia

con decreto immediatamente esecutivo

nel merito

con provvedimento *inaudita altera parte* e contestuale fissazione
di udienza successiva per la conferma/revoca del
provvedimento richiesto

oppure,

fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé ed
assunte sommarie informazioni

1. ordinare al Sig. CAIO l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole posta in essere così come evidenziata in narrativa
2. ordinare al Sig. CAIO di allontanarsi dalla casa familiare sita in ...
(se la ricorrente ha lasciato la casa per proteggere se stessa ed i figli dalle violenze di lui, chiedere che il Tribunale dia atto del trasferimento e prescriva al sig. CAIO di non avvicinarsi alla casa ecc. ecc.)
3. prescrivere al Sig. CAIO di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla Signora TIZIA e dai figli, in particolare : la residenza dei nonni materni sita in ..., la scuola frequentata da ... sita in, l'asilo frequentato da ... sito in ...

Incaricare il servizio sociale di ..., territorialmente competente, di verificare l'opportunità di regolamentare gli incontri tra i minori ed il padre, auspicabilmente in luogo neutro ed in presenza di operatori 55che il Sig. CAIO versi un importo mensile di € alla signora TIZIA per il mantenimento della stessa e di € ... quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio (€ ... complessivi)

6. assumere ogni più opportuno provvedimento per determinare le modalità di esecuzione del decreto, ivi compreso l'ausilio della Forza Pubblica, in particolare del Commissariato di P.S. di ... (o della Stazione dei Carabinieri di ...)

7. stabilire la durata del richiesto ordine di protezione nella durata massima di un anno a decorrere dalla notifica del provvedimento

IN VIA ISTRUTTORIA

Si indicano quali testi i signori

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ...

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è esente

Il fascicolo di parte è così composto :

Ricorso ex artt. 342bis e ter c.c.

Documenti : ... certificati ... denuncia-querela ... referto ospedale ,... - referto pronto soccorso – fotografie – dichiarazioni dei redditi – copia bollette utenze domestiche – copia bollettini spese condominiali – ecc-

Luogo, data

Firma ...

Avv.

PROCURA ALLE LITI.....



io avrei finito

...

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

AVV. SONIA CECCHI

Piazza San Pietro Martire, 1
20900 Monza (MB)
Tel. +39 039.329738

E.mail: studio.legale@avvocatocecchi.it

